



COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE
VARIANTE

Prot. n° 30234 / 6230
Variante n° 1085/V2/93
della Concessione Edilizia
n° 274 del 08-06-1990

Vista la domanda in data 9/09/89 presentata dal Sig. PIERRI CARMINE
nato a SARZANA residente in SARZANA
indirizzo VIA TAVOLARA 18 C.F. PRRCMN41M29D6150 ed altri (vedi art. 8)
registrata il 9/09/89 al Prot. Gen. n° 30234 corrispondente al n° 6230 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori c Recinzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 75 mapp. 164
posta in AVENZA VIA TURIGLIANO n° 9

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 17 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 18/06/93 ;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977,
n° 1052; e D.M. 23/11/82;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. PIERRI CARMINE

residente a SARZANA VIA TAVOLARA n° 18

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Recinzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 75 particella n° 164

posta in AVENZA VIA TURIGLIANO n° 9

secondo il progetto costituito da n° 1 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è
rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/1984 lett a

C **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero 1 e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare i prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

Concessione a titolo gratuito.

A Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b della legge 28 gennaio 1977, n° 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

B Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/1984 lett a

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 16/10/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Devono inoltre essere rispettate le condizioni della Concessione Edilizia N° _____ del _____

ART. 8

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 4622 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

ADDEA ADA luogo di nascita CARRARA in data 1/09/45 residente in SARZANA

indirizzo VIA TAVOLARA n° 18 C.F./P.Iva DDADIA45P41B832E


- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

FAVOREVOLE

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.

Carrara, li 16/10/93

p. IL SINDACO
Ass. all'Urbanistica
PAOLO BUGLIANI



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, li.....

Tecnico : Ist. Tec. BARSÌ Sig.ra FRANCA

Amministrativo :

Pagina 3/4 della concessione edilizia in variante non onerosa n° 274/V1 del 16/10/93

Stampa del 19/11/93

Istruttoria n° 1085/V2/93



COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE
VARIANTE

Prot. n° 30234 / 6230

Variante n° 1085/V2/93

della Concessione Edilizia

n° 274 del 08-06-1990

Vista la domanda in data 9/09/89 presentata dal Sig. PIERRI CARMINE
nato a SARZANA residente in SARZANA
indirizzo VIA TAVOLARA 18 C.F. PRRCMN41M29D6150 ed altri (vedi art. 8)
registrata il 9/09/89 al Prot. Gen. n° 30234 corrispondente al n° 6230 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori c Recinzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 75 mapp. 164
posta in AVENZA VIA TURIGLIANO n° 9

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 17 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 18/06/93 ;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977,
n° 1052; e D.M. 23/11/82;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. PIERRI CARMINE

residente a SARZANA VIA TAVOLARA n° 18

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Recinzione Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 75 particella n° 164

posta in AVENZA VIA TURIGLIANO n° 9

secondo il progetto costituito da n° 1 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è
rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

- B Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/1984 lett a
- C **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero 1 e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare i prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

- Concessione a titolo gratuito.**

- A Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b della legge 28 gennaio 1977, n° 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione
- B Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/1984 lett a

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 16/10/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Devono inoltre essere rispettate le condizioni della Concessione Edilizia N° _____ del _____

ART. 8

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 4622 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

ADDEA ADA luogo di nascita CARRARA in data 1/09/45 residente in SARZANA

indirizzo VIA TAVOLARA n° 18 C.F./P.Iva DDADIA45P41B832E


- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

FAVOREVOLE

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.

Carrara, li 16/10/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, li.....

Tecnico : Ist. Tec. BARSÌ Sig.ra FRANCA

Amministrativo :

Pagina 3/4 della concessione edilizia in variante non onerosa r° 274/V1 del 16/10/93

Stampa del 19/11/93

Istruttoria r° 1085/V2/93